



Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina - DL 14/2022 A.S. 2562

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2562
Titolo:	Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	12
Commissioni competenti:	Senato - 3ª Affari esteri, emigrazione, Senato - 4ª Difesa
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge e si componeva in origine di 7 articoli suddivisi in 15 commi. Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato approvato il decreto-legge n. 16 del 2022 che introduce ulteriori misure urgenti sulla crisi in Ucraina. Il contenuto di questo decreto-legge è stato successivamente trasposto nell'emendamento 2.0100 che il Governo ha presentato al disegno di legge A.C. 3491, di conversione del decreto legge n. 14 del 2022.

L'articolo 1 del **disegno di legge di conversione** del decreto legge n. 14 del 2022 è stato emendato nel corso dell'esame in sede referente al fine di disporre l'**abrogazione del decreto legge n.16 del 2022**. Si prevede, altresì, che **restino validi gli atti e i provvedimenti adottati** sulla base del decreto legge non convertito e i rapporti giuridici prodotti sulla base del medesimo decreto legge.

In seguito all'approvazione in prima lettura presso la Camera dei Deputati ed alla confluenza del citato decreto-legge n. 16 del 2022, il provvedimento si compone di **12 articoli** suddivisi in **35 commi**.

L'**articolo 1** reca disposizioni concernenti la **partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO** sul fianco Est dell'Alleanza. Nello specifico, il **comma 1** autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata **Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)**. Il **comma 2** proroga, fino al 31 dicembre 2022, il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 (DOC. XXVI, n. 4), concernente la relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2020, anche ai fini della loro proroga nell'anno 2021. Il **comma 3** prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della **legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016)** che prevedono, rispettivamente norme sul personale, in materia penale e in materia contabile.

L'**articolo 2** prevede la **cessione alle autorità governative dell'Ucraina, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione**.

L'**articolo 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente e **di contenuto identico all'articolo 1 del decreto legge n. 16 del 2022**, autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la **cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine**, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo, n. 66 del 2010](#) e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento. L'autorizzazione in deroga alle procedure vigenti è concessa **fino al 31 dicembre 2022**. Ai sensi del **comma 2**, con uno o più **decreti del Ministro della difesa**, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. Ai sensi del **comma 2-**

bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, **riferiscono alle Camere** sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2.

L'**articolo 3** autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ad adottare, fino al 31 dicembre, **interventi di assistenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione ucraina, in deroga alla vigente normativa**, ad eccezione delle norme penali, di quelle in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di quelle derivanti da obblighi inderogabili discendenti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'**articolo 4, al comma 1**, dispone un incremento di 10 milioni di euro della **dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari** di prima categoria per potenziare le **misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani** nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina. Il **comma 2**, emendato nel corso dell'esame in sede referente, reca un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario in corso per **l'invio di dieci militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti**, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale. Ai militari inviati è assicurato un trattamento economico pari a quello del restante personale dell'Arma impiegato nella rete all'estero. Nelle more dell'istituzione dei posti di organico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del secondo periodo.

L'**articolo 5** potenzia la **funzionalità dell'Unità di crisi del MAECI**. In particolare, il **comma 1** reca un'autorizzazione di la spesa di 1,5 milioni per l'esercizio in corso per il potenziamento delle attività realizzate dall'**Unità di crisi a tutela degli interessi italiani** e della **sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza**. Tale importo è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, presso le Commissioni III e IV. Il **comma 2** incrementa di 100.000 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per gli interventi destinati a potenziare la tutela di cittadini e interessi italiani all'estero e gli stanziamenti destinati alla copertura delle indennità aggiuntive per il personale dell'Unità, originariamente prevista dall'[art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152. Il **comma 3** prevede il **differimento al 31 dicembre ed al 31 marzo 2023, dei termini entro cui poter registrarsi sul sito "Dove siamo nel mondo"** (portale che consente ai connazionali di segnalare volontariamente all'Unità di crisi la propria ubicazione esatta all'estero, in modo da consentire, in caso di eventi bellici, tensioni politiche o disastri naturali, di orientare i soccorsi o realizzare evacuazioni).

L'**articolo 5-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, **riproduce, con alcune integrazioni, il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16**. L'articolo reca disposizioni per l'adozione di **misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale**. In particolare, per fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, autorizza l'adozione di misure per: l'aumento della disponibilità di gas; la riduzione programmata dei consumi di gas; consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023. Peraltro, sullo stesso tema **interviene anche il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17** ("Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"): in particolare, con l'articolo 21, che prevede l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17/2022 è anch'esso attualmente all'esame della Camera (assegnato alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive). Il **comma 3**, per evitare restrizioni all'esercizio degli impianti non alimentati a gas né a fonti di energia rinnovabili, prevede che per gli **impianti a carbone o olio combustibile i valori limite di emissione nell'atmosfera** siano calcolati applicando i valori previsti dalla normativa unionale, in deroga a più restrittivi limiti relativi alle emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti – sulla base della legislazione nazionale – in via normativa o amministrativa. Il **comma 4** prevede che il Ministro della transizione ecologica adotti le opportune misure per **incentivare l'uso delle fonti rinnovabili**.

L'**articolo 5-ter**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, lett. a) e b), **condizioni agevolate di accesso al Fondo Legge n. 394/1981** per le domande di finanziamento per sostegno ad **operazioni di patrimonializzazione**, presentate da imprese che - negli ultimi tre bilanci depositati - abbiano realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale con operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia. In particolare, in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo ([art. 11, co. 2, secondo periodo, decreto-legge n. 73/2021](#)) è ammesso un **cofinanziamento a fondo perduto** e la percentuale di tale cofinanziamento non deve essere superiore al quaranta per cento dell'intervento complessivo di sostegno. Si tratta di una percentuale più alta di quella prevista in via ordinaria (negli ambiti ammessi a cofinanziamento) ai sensi della lettera d), [comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020](#) (che pone come limite il dieci per cento dei finanziamenti

concessi). Inoltre, ai sensi del **comma 2**, per i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo legge n. 394/1981, in favore delle imprese sopra indicate nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia può essere disposta una **sospensione - fino a dodici mesi - del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022**, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente. Le misure agevolate di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del **Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo**, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia dell'articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della **disciplina sugli aiuti di Stato (comma 3)**.

L'**articolo 5-quater**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente e **di contenuto identico all'articolo 3 del decreto legge n. 16 del 2022**, detta alcune misure di sostegno per fronteggiare le eccezionali esigenze di **accoglienza dei cittadini ucraini** in conseguenza del conflitto bellico in atto. Il **comma 7** stabilisce che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, oltre che nell'ambito delle citate strutture territoriali del **Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)**, anche nei centri governativi di prima accoglienza e nei **centri di accoglienza temporanea (CAS)**, di cui agli articoli 9 e 11 del [decreto legislativo n. 142 del 2015](#) (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. Il **comma 8** dispone la sospensione di efficacia per l'anno 2022 delle misure di accantonamento dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione previste dall'articolo 1, comma 767, della legge di bilancio 2019 ([L. n. 145 del 2018](#)).

L'**articolo 5-quinquies** - introdotto dalle Commissioni in sede referente - **recepisce il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2022**. Esso prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un **fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022**, destinato a finanziare le **iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina** che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.

L'**articolo 6** reca disposizioni di natura finanziaria.

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato ed autonomie territoriali


Il provvedimento appare principalmente riconducibile alle **competenze esclusive statali** in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettere a) e d) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo le competenze esclusive statali in materia di diritto di asilo, di immigrazione, di sicurezza di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere a), b), d), s) e le **competenze concorrenti** in materia di produzione e distribuzione dell'energia e ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma).

L'**articolo 5-quinquies**, in particolare, istituisce, per finanziare azioni che possano agevolare la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini nel territorio nazionale un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca da ripartire con decreto del Ministro dell'università; *al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del richiamato decreto ministeriale, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni*; ciò alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera a), che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale regionale in materia di diritto allo studio (articolo 117, quarto comma; si veda in tal senso la sentenza n. 87 del 2018 della Corte costituzionale).

Senato: Nota breve n. 378
Camera: Nota Questioni regionali n. 236
28 marzo 2022

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0236